



Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
di ogni ordine e grado
del Piemonte

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
del Piemonte

e p.c. Alle OO.SS. Regionali – Comparto Scuola

OGGETTO: Permessi Sindacali – Comparto Istruzione e Ricerca – Periodo 1.9.2020 – 31.8.2021– Contratti collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4/12/2017 – (artt. 10-11-28) e del 19/11/2019.

In riferimento a quanto indicato nella nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio di Gabinetto prot. n. 27832 del 21/12/2020 pari oggetto, che si trasmette unitamente alla presente e sul cui contenuto si chiede di porre massima attenzione, si invitano le SS.LL. a determinare, qualora non sia già stato fatto, per il **periodo 1.9.2020 – 31.8.2021**, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie richiamate nella sopra indicata nota ministeriale.

Si precisa che il prospetto allegato alla suddetta nota, che contiene la determinazione e ripartizione, per ogni singola provincia, del monte-ore spettante a ciascuna organizzazione sindacale, **è stato trasmesso unicamente agli Uffici di Ambito Territoriale delle rispettive province.**

Nel richiamare l'attenzione sulle indicazioni contenute nella nota ministeriale allegata, si evidenzia che nella richiesta di fruizione di permesso sindacale, al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni, deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art.10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statuari (art.13 CCNQ 4.12.2017): in questo caso deve essere precisato, inoltre, se l'imputazione stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria oppure alla Confederazione cui la stessa aderisce. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

In base alle prescrizioni imposte dal CCNQ del 4.12.2017, attesa la perentorietà del termine prescritto per la trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica (entro e non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione) si



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO I

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M_ PI ; AOODRPI

chiede ai Dirigenti Scolastici interessati di trasmettere comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre il giorno successivo a quello di fruizione di qualsiasi tipologia di permesso sindacale da parte dei rispettivi dipendenti.

Tali comunicazioni andranno effettuate all'Ufficio di Ambito Territoriale della provincia sede dell'istituzione scolastica di riferimento, secondo le modalità stabilite da ciascun Ambito, al fine di permettere ai referenti, già accreditati ed abilitati dal Ministero, di inserire direttamente i dati attraverso il sistema GEDAP.

Si ringrazia dell'attenzione e della collaborazione.

IL DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO